

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

22.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 4 APRILE 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CROLLALANZA**

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa Orientale Italiana in conseguenza della guerra. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1313-B)	347
LOJACONO GIUSEPPE, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 15.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Ascione e Vaselli Romolo; sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali Ascenzi, Bagnotti, Bernocco, Klinger, Miniati e Morelli Basilide; è assente giustificato il Consigliere nazionale Pezzuto.

Constata che la Commissione è in numero legale.

(*Intervengono alla riunione i Sottosegretari di Stato per le comunicazioni, Jannelli e De Marsanich*).

RAMPONE, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa Orientale Italiana in conseguenza della guerra. (*Modificato dal Senato*) (1313-B)

PRESIDENTE avverte che la Commissione legislativa dei lavori pubblici e delle comunicazioni del Senato ha modificato gli articoli 6, 7 e 11.

LOJACONO GIUSEPPE, *Relatore*, nota che gli emendamenti apportati dal Senato al disegno di legge si possono senz'altro accettare, poichè essi si riferiscono più alla forma che alla sostanza.

Per quanto riguarda l'articolo 6, si diceva al n. 1: « in conformità delle istruzioni che saranno inviate ai consoli ». Ora il Ministero dell'Africa Italiana ha fatto notare che in Africa Orientale non esistono consoli. Ad evitare equivoci si è adottata la formula: « in conformità delle istruzioni che saranno impartite ».

In ordine al terzo comma dell'articolo 7, si tratta di un chiarimento che si poteva anche fare in sede di regolamento. Comunque, la Commissione competente del Senato ha voluto stabilire che, quando si dice « singole persone », si deve intendere la moglie od un solo figlio di età inferiore ai 18 anni.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Infine al primo comma dell'articolo 11 alla formula: «una indennità mensile pari alla sola paga» si è sostituita l'altra: «una indennità mensile calcolata sulla sola paga».

L'emendamento ha una portata pratica solo in pochissimi casi.

Propone l'approvazione dei tre articoli modificati.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli così modificati.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il testo definitivo del disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 15.15.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa Orientale Italiana in conseguenza della guerra. (1313-B)

ART. 1.

La presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 11, si applica al personale marittimo componente gli equipaggi delle navi mercantili nazionali, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia imbarcato su navi ferme, in conseguenza della guerra, in porti esteri o in porti dell'Africa Orientale Italiana;

b) provenga da navi perdute o abbandonate dopo il 9 giugno 1940-XVIII e sia a bordo delle navi di cui alla lettera a), diverse da quelle sulle quali era arruolato;

c) provenga da navi catturate, affondate o comunque perdute dopo il 9 giugno 1940-XVIII e si trovi internato in campi di concentramento nemici o trattenuto in Paese estero;

d) provenga dalle navi indicate nelle lettere a) e b), sia stato catturato durante il viaggio di rimpatrio e si trovi internato in campi di concentramento.

La presente legge non si applica agli equipaggi delle navi nazionali requisite dalla Regia marina, che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a).

ART. 2.

Per tutto quanto non sia regolato dagli articoli seguenti, l'efficacia giuridica delle convenzioni di arruolamento del personale marittimo di qualunque categoria e grado cui si riferisce la presente legge, è sospesa fino a quando persistono le condizioni previste dall'articolo 1, e per il medesimo periodo di tempo è sospesa altresì la decorrenza del termine di prescrizione di cui all'articolo 924 del Codice di commercio.

ART. 3.

Il personale marittimo è soggetto alle norme di legge, di regolamento e di contratto di arruolamento per quanto riguarda la gerarchia e la disciplina di bordo ed è tenuto alle prestazioni richieste dal comandante per la manutenzione, per il servizio in porto e per la sicurezza della nave.

La presente disposizione si applica anche ai marittimi trasferiti su nave diversa da quella sulla quale erano arruolati.

ART. 4.

Fino al giorno del rimpatrio o della ripresa della navigazione, il tempo trascorso nelle condizioni indicate nell'articolo 1 è, per i marittimi, considerato utile come servizio di navigazione ai fini della determinazione della indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, e a tutti gli effetti delle leggi sulla previdenza marinara, e delle altre assicurazioni sociali.

Per il personale di stato maggiore delle Società esercenti servizi di preminente interesse nazionale, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal regolamento organico e dalle norme integrative per i comandanti, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, e per i marconisti di ruolo della Società Italiana Radio Marittima il tempo trascorso nelle condizioni indicate dall'articolo 1 vale anche ai fini della carriera economica e gerarchica.

I marittimi rimangono coperti dall'assicurazione contro gli infortuni, anche se determinati da fatto di guerra, e contro le malattie.

Non fruiscono dei vantaggi di cui al presente articolo i marittimi che abbandonino arbitrariamente la nave o non ottemperino alle disposizioni emanate dalle autorità competenti o dall'armatore per il loro rimpatrio. Non ne fruiscono altresì i marittimi che subiscano condanne penali, o incorrano in sanzioni disciplinari, nei casi stabiliti dal Regio decreto previsto all'articolo 13.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 5.

Ai marittimi di cui all'articolo 1 spettano le sole paghe di tabella risultanti dal contratto di lavoro in base al quale furono arruolati; al personale di stato maggiore di ruolo delle Società esercenti servizi di preminente interesse nazionale spetta quanto stabilito dal regolamento organico, e dalle norme integrative per i comandanti, esclusi i compensi di carattere non permanente spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso siano conferite al marittimo funzioni di grado superiore spetta ad esso il trattamento corrispondente determinato ai sensi della comma precedente.

Dall'entrata in vigore della presente legge l'indennità per rischio di guerra non spetta ai marittimi indicati nell'articolo 1, tranne a quelli imbarcati su navi ferme nei porti dell'Africa Orientale Italiana, ai quali continua ad essere corrisposta nella misura in vigore alla data anzidetta.

ART. 6.

Per i marittimi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1 gli armatori devono:

1°) provvedere al loro mantenimento in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministro delle comunicazioni e che sostituiscono a tutti gli effetti le tabelle viveri contrattuali;

2°) corrispondere quote di quanto loro spetta in conformità dell'articolo 5 in misura pari al 15 per cento per i componenti dello stato maggiore e al 20 per cento per i componenti della bassa forza.

Per i marittimi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 1 gli armatori sono tenuti agli adempimenti di cui al numero 2°) e, ove non sia possibile la rimessa degli assegni, l'ammontare dovuto sarà accantonato in conti individuali intestati ai singoli marittimi.

Resta fermo l'obbligo per gli armatori, e per i marittimi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, della corresponsione dei contributi per le assicurazioni sociali di cui al Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, e di quelli dovuti alla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.

ART. 7.

La differenza fra il trattamento di cui all'articolo 5 e quanto corrisposto ai marittimi ai sensi dell'articolo 6 è accantonata dall'ar-

matore in conti individuali intestati ai marittimi stessi.

Sulle somme accreditate gli armatori prelevano e versano alle persone indicate dai marittimi quanto stabilito nelle deleghe da essi rilasciate.

In mancanza di delega gli armatori corrispondono alle famiglie (moglie e figli) un assegno pari al 55 per cento di quanto indicato all'articolo 5 se si tratti di moglie o di un solo figlio di età inferiore a 18 anni, al 65 per cento di detto ammontare se si tratti di famiglie fino a 3 figli tutti di età inferiore a 18 anni, o pari al 75 per cento dell'ammontare stesso se si tratti di famiglie composte di più di 3 figli di età inferiore a 18 anni.

Ove il marittimo sia celibe o vedovo senza prole, l'assegno, pari al 55 per cento dell'ammontare indicato all'articolo 5, è corrisposto ai genitori, se risulti che vivono a carico del marittimo.

I criteri stabiliti nei tre precedenti commi si applicano anche per il periodo dal 1° ottobre 1940-XVIII all'entrata in vigore della presente legge.

Il versamento del saldo dei conti individuali è effettuato dagli armatori ai marittimi all'atto del rimpatrio o agli aventi diritto in caso di morte del marittimo.

ART. 8.

Per i marittimi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1 il trattamento previsto dalla presente legge cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro che avesse luogo per fatto del marittimo prima che abbia ripreso efficacia la convenzione di arruolamento sospesa a termini dell'articolo 2.

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro che dia diritto a preavviso e ad indennità, la misura relativa sarà calcolata come se fosse rimasto in pieno vigore il trattamento economico previsto dai contratti di arruolamento, dai regolamenti organici e dalle norme integrative.

Le indennità speciali previste per il caso di morte continuano ad essere disciplinate dal contratto di arruolamento o dal regolamento organico e dalle norme integrative per i comandanti.

ART. 9.

La Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara rimborsa agli armatori delle navi di cui all'articolo 1 quanto da essi dovuto agli equipaggi a termini del contratto di ar-

ruolamento, del regolamento organico e delle norme integrative per i comandanti, dal 1° ottobre 1940-XVIII all'entrata in vigore della presente legge, e quanto da essi pagato ai sensi degli articoli 6 e 7 posteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, al lordo delle tratte tenute di legge, sulla base di apposita documentazione, e provvede al recupero delle somme rimborsate agli armatori e dei relativi interessi, mediante:

a) una contribuzione a carico degli armatori consistente in una temporanea maggiorazione delle percentuali dovute alla Cassa stessa sulle competenze medie del personale marittimo, stabilite in base all'articolo 14 del Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473. Per effetto di tale maggiorazione i contributi, attualmente corrisposti nella misura del 9 e dell'8 per cento delle competenze medie, sono elevati per il periodo dal 1° ottobre 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX rispettivamente al 13 e al 12 per cento. La misura della maggiorazione occorrente per il periodo successivo al 30 giugno 1941-XIX sarà determinata con decreti del Ministro delle comunicazioni di concerto coi Ministri delle finanze e delle corporazioni.

La maggiorazione sarà applicata a carico di tutti gli armatori nazionali, fatta esclusione degli armatori dei velieri, motovelieri, velieri con motore ausiliario, di qualunque tonnellaggio, e delle navi a propulsione meccanica inferiori a 200 tonnellate di stazza lorda e dei rimorchiatori;

b) un contributo dello Stato, con decorrenza del 1° ottobre 1940-XVIII, nella misura di lire 5,000,000 mensili, e comunque non superiore ai due terzi della complessiva spesa sostenuta dagli armatori, successivamente alla data predetta e fino a quella che sarà stabilita con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con quello delle finanze, in relazione alla cessazione dello stato di guerra.

• Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

Nulla è innovato nei riguardi degli assegni familiari a norma delle leggi in vigore, restando ad esclusivo carico degli armatori l'onere dei contributi.

ART. 11.

La Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara corrisponde alle famiglie, non stabilite all'estero, dei marittimi nazionali arruolati su navi battenti bandiera estera, catturati dal nemico, una indennità mensile calcolata secondo le norme di cui al 3° e 4° comma dell'articolo 7, sulla sola paga di tabella prevista per i marittimi nazionali di grado corrispondente imbarcati su navi da carico.

La corresponsione della indennità cessa al termine dello stato di prigionia del marittimo.

Al recupero delle somme occorrenti la Cassa provvede nel modo stabilito dall'articolo 9.

Per i marittimi di cui al presente articolo il tempo trascorso nelle suddette condizioni è considerato utile come servizio di navigazione ai fini della determinazione del conseguimento del diritto a pensione e della liquidazione della pensione stessa.

La parte di contributo a carico del marittimo è trattenuta dalla Cassa sull'indennità corrisposta alla famiglia; la parte di contributo a carico dell'armatore è recuperata dalla Cassa nei modi indicati dall'articolo 9.

ART. 12.

I rimborsi preveduti nell'articolo 9, per quanto riflette il loro ammontare e la regolarità della relativa documentazione, saranno sottoposti, quando sia necessario, ai fini della conciliazione delle parti, all'esame di una apposita Commissione composta da un delegato del Ministro delle comunicazioni che la presiede, da rappresentanti della Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara e della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, secondo le norme che saranno stabilite dal Regio decreto previsto all'articolo 13.

ART. 13.

Con Regio decreto su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto coi Ministri delle finanze e delle corporazioni sono date le norme di applicazione della presente legge.

